



## COMUNE DI CECINA

---

**ORDINANZA DEL SINDACO n° 16 del 20/03/2020**

Proponente: **Servizi alla Collettività e Sviluppo**

Oggetto:

**COVID-19 - Adozione di ulteriori misure di prevenzione e contrasto**

## II SINDACO

### VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze nn. 8,11,12,13,14 con le quali sono state adottate in via cautelativa misure a tutela della salute pubblica e di prevenzione e contrasto contro gli assembramenti di persone, in coerenza con le disposizioni vigenti a tale data;

RICORDATO che in data 14/03/2020 è stato accertato il primo caso positivo al COVID - 19 sul territorio comunale;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio nazionale, anche a seguito degli esiti delle verifiche e controlli quotidianamente svolti sul territorio, occorre:

- disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;
- confermare, a titolo ricognitorio, le principali disposizioni contenute nelle proprie precedenti ordinanze, così da rendere maggiormente omogeneo il quadro di riferimento;
- sensibilizzare all'adozione di comportamenti che, se assunti in forma generalizzata, possono contribuire sensibilmente al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus;

Allo scopo, pertanto, di proseguire nel mettere in campo ogni possibile azione di contrasto e contenimento del diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale, fatte salve comunque eventuali diverse determinazioni in relazione all'evolversi della situazione;

INFORMATO il Prefetto di Livorno;

### ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, sino al 3 aprile p.v.:

- 1) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nei giorni festivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie e delle edicole, queste ultime limitatamente all'orario antimeridiano;
- 2) l'annullamento del mercato settimanale di martedì 31 marzo 2020;
- 3) il divieto di spostamento per raggiungere gli orti, salvo quelli gestiti per attività lavorativa e quelli dove sono presenti animali per la cura degli stessi;
- 4) lo svolgimento di attività motoria solo se strettamente necessaria al benessere psicofisico e nel solo raggio di 100 metri dalla propria abitazione, senza impiego di mezzi di locomozione;
- 5) l'utilizzo negli spostamenti di un percorso coerente e quanto più diretto e breve possibile rispetto alla destinazione;
- 6) l'approvvigionamento di generi alimentari, "la spesa", deve essere limitata ad una volta a giorni alterni, specificando tale circostanza nell'autocertificazione ai fini del controllo;
- 7) l'indicazione nel modello di autocertificazione della puntuale ed esatta natura e destinazione dello spostamento (con specificazione del luogo esatto, ora, finalità) per consentirne il controllo di veridicità;

### CONFERMA

"in toto" i contenuti delle proprie precedenti ordinanze nn. 8,11,12,13,14, ed in particolare:

- 1) dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle 20.00 della domenica è vietata la circolazione dei veicoli e dei pedoni sul Viale della Vittoria a Cecina mare e sulle vie di accesso allo stesso, nonché su Via delle Gorette, salvo residenti, domiciliati e coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative oppure stati di necessità o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2020;
- 2) l'annullamento del mercato settimanale di martedì 24 marzo 2020;
- 3) la chiusura dei parchi, piazze, giardini, lungofiume e aree di sgambatura cani del territorio comunale;
- 4) è necessario attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID -19 contenute nel DPCM 11 marzo 2020, restando a casa e uscendo solo ove strettamente necessario. Non è consentito sostare sulle panchine;

5) gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari;

6) il rinvio dei termini di pagamento della COSAP al 31 maggio 2020

### RACCOMANDA

a) ai servizi bancari, finanziari, assicurativi, liberi professionisti ecc... non soggetti a chiusura di organizzare lo svolgimento della propria attività tramite appuntamento, così da scongiurare assembramenti anche nel luogo pubblico posto nelle immediate vicinanze;

b) a tutte le attività commerciali:

- di limitare quanto più possibile l'utilizzo dei contanti favorendo le forme di pagamento online e con carte di credito, bancomat e prepagate;
- in stretta correlazione alle esigenze derivanti dall'emergenza in atto, ed in vista di possibili ulteriori misure restrittive, di potenziare l'organizzazione dei servizi a domicilio, adoperandosi per coprire il fabbisogno di almeno il 50% della usuale clientela, con proprio personale;

c) ai cittadini di avvalersi della consegna a domicilio e/o di effettuare acquisti in forme e quantitativi tali da limitare quanto più possibile le uscite;

Il Corpo di Polizia Municipale di Cecina e, previo accordo con il Prefetto, le altre forze dell'ordine, sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento

### DISPONE

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell'Ente e di comunicarla ai soggetti gestori dei Servizi ed alle Associazioni interessate.

la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Livorno

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Regione Toscana

Polizia Municipale

### AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata;

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
(Samuele Lippi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*